UNIVERSITÀ DI TORINO

*Decreto Dirigenziale * del **
(n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)*
Tit. III.12

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' STUDENTESCA PROGRAMMA MUR "ERASMUS ITALIANO" A.A. 2024/2025

IL DIRETTORE

Vista la Legge 09/05/1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e s.m.i.;

Visto l'art. 1, commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che ha istituito il Fondo per l'Erasmus italiano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite «… le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»;

Visto l'art. 5 comma 5-bis del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 giugno 2023, n. 96 che

UNIVERSITÀ
DI TORINO

prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Atenei al fine di favorire la mobilità sul territorio nazionale per un periodo variabile da tre a sei mesi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2024, n. 548 che ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012 e s.m.i. e, in particolare l'art. 71 che disciplina la possibilità di stipulare convenzioni aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università.

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 26/09/2017;

Considerato che, per incentivare la effettiva fruizione della mobilità, è prevista, a valere sul Fondo per l'Erasmus italiano, l'erogazione di borse di studio esenti da ogni imposizione di importo massimo di 1.000,00 euro mensili a favore di coloro che, iscritti/e ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, hanno un valore ISEE non superiore a 36.000,00 euro;

Considerato che ogni Ateneo, per l'assegnazione delle borse, deve pubblicare una procedura selettiva e redigere una graduatoria di merito;

Considerato che il MUR assegnerà agli Atenei le risorse all'esito della procedura selettiva suddetta a seguito della comunicazione da inviare entro il 4 ottobre 2024,

UNIVERSITÀ DI TORINO

attraverso apposita piattaforma informatica, dei nominativi dei/delle potenziali beneficiari/e;

Considerato che Il MUR, in caso di insufficienza del Fondo, ripartirà le risorse in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste di ogni singolo Ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli altri Atenei;

Considerata la natura sperimentale di questo primo anno di applicazione dell'Erasmus italiano;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate con i seguenti Atenei:

1) Università degli studi di Brescia
2) Università degli studi di Ferrara
3) Università di Pisa
4) Università del Salento
5) Università di Trento
6) Università di Trieste

DECRETA

di approvare il Bando in allegato per l'assegnazione di borse di studio per la mobilità studentesca Programma MUR "Erasmus italiano a.a. 2024/2025

Il Direttore
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

UNIVERSITÀ DI TORINO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' STUDENTESCA PROGRAMMA MUR "ERASMUS ITALIANO" A.A. 2024/2025

Termine ultimo di presentazione delle candidature on line tramite Google form
11/09/2024 ore 12:00

Art. 1 - Finalità

L'Università degli Studi di Torino indice per l'anno accademico 2024/2025 una selezione per la partecipazione alla mobilità studentesca tra Università italiane convenzionate, secondo quanto disposto dal D.M. 28 marzo 2024, n. 548, "Decreto che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano". Le mobilità potranno essere svolte nel secondo semestre dell'a.a. 2024/2025.
Nell'allegato 1 sono riportati i Corsi di Studio convenzionati con i relativi posti disponibili per ogni Università ospitante.
Nell'ambito della mobilità possono essere previste le seguenti attività:

1) svolgimento di un periodo di studio e sostenimento della prova di esame a conclusione delle unità didattiche frequentate;
2) elaborazione della tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'Università ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti in mobilità).

Le attività da svolgere devono essere tutte approvate **prima della partenza** dall'Università degli Studi di Torino e dall'Università ospitante, secondo quanto previsto dal successivo art. 9.
Al termine del periodo di mobilità viene garantito il pieno riconoscimento delle attività positivamente concluse, se preventivamente concordate.

Art. 2 – Durata e tipologia della mobilità

La durata della mobilità, variabile da **un minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi** sulla base degli accordi siglati tra l'Università degli Studi di Torino e le Università ospitanti così come indicati negli allegati, potrà svolgersi esclusivamente nel secondo semestre dell'anno accademico 2024/2025 e deve concludersi entro il 30 settembre 2025.
Eventuali riduzioni della durata, rispetto a quanto previsto devono essere concordate congiuntamente tra le due Università.

Sarà possibile svolgere il periodo di mobilità solo dopo:

- il completamento della procedura di selezione;

UNIVERSITÀ DI TORINO

- l'accettazione di cui al successivo art.8;
- l'approvazione dell'accordo di apprendimento da parte delle competenti strutture didattiche dalle due Università.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione al Bando

Art.3.1 Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare alla selezione studentesse e studenti che alla data di scadenza del bando siano:

- regolarmente iscritte/i a tempo pieno all'anno accademico 2023/2024 ad uno dei corsi di studio di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi di Torino che aderiscono al Programma Erasmus Italiano;
- siano iscritte/i entro la durata normale del corso (sono escluse/i coloro che hanno un'iscrizione fuori corso);
- abbiano registrato in carriera un valore ISEU/ISEE Parificato non superiore a 36.000,00 euro per l'a.a. 2023/2024 o ne presentino uno rilasciato nel 2024, qualora non l'abbiano presentato in precedenza per l'esonero/riduzione del contributo onnicomprensivo unico per l'a.a. 2023-2024.

Art.3.2 Requisiti di partecipazione alla mobilità

La partenza per la mobilità è condizionata a:

1) mantenimento per l'a.a. 2024/2025 dell'iscrizione a tempo pieno al medesimo corso per il quale si è presentata la candidatura;
2) regolarità contributiva alla data di partenza.

Nel caso in cui il periodo di mobilità sia effettuato in prossimità della conclusione del percorso di studi, la mobilità dovrà terminare entro il conseguimento del titolo: non è possibile conseguire il titolo di studio finale prima di aver concluso il periodo di mobilità e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell'attività formativa svolta presso l'Università ospitante.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Art.4 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando si presenta **solo ed esclusivamente online, compilando il Google Form, utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo di posta istituzionale nome.cognome@edu.unito.it.**
È possibile selezionare solo le sedi con cui il Corso di Studio al quale si è iscritte/i ha stipulato una convenzione.
Prima di indicare la sede, è necessario verificare l'offerta formativa del Corso di studio dell'Università ospitante, disponibile sul sito web della sede stessa, per individuare le attività didattiche compatibili con il proprio piano carriera.
Sarà possibile inviare **una sola domanda**, entro il termine delle **ore 12:00 dell'11/09/2024.**
Dopo l'invio, e improrogabilmente entro la stessa data, la domanda potrà essere modificata.
Nel caso in cui pervengano, nei termini sopra indicati, più richieste da parte della stessa persona sarà presa in considerazione quella pervenuta per ultima. L'errata compilazione della stessa costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Oltre la scadenza sopra indicata, il collegamento sarà disattivato e **non sarà più possibile presentare la domanda.**
Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
Dopo aver completato la candidatura attraverso la compilazione del Google Form, ogni candidato riceverà una mail di conferma.

NOTA BENE
La possibilità di effettuare il periodo di mobilità è sempre soggetta all'accettazione da parte della sede ospitante.

Art.5 - Caratteristiche della borsa di studio

La borsa sarà attribuita nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito secondo quanto stabilito dall'art.7. Gli importi massimi mensili presunti delle borse sono indicati nell'all.1.
Il sostegno finanziario alla mobilità non copre tutte le spese ma è da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno in altra città.
Il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus italiano è subordinato allo stanziamento dei fondi da parte del MUR che avverrà in un secondo momento alla conclusione della procedura di selezione. Nel caso in cui la copertura finanziaria non fosse sufficiente a coprire tutte le mensilità, l'importo mensile o

il numero delle mensilità finanziate sarà ridotto proporzionalmente. A seguito delle determinazioni del Ministero, sarà cura degli Uffici fornire adeguata informazione tramite la pagina web dedicata.
L'importo della borsa, esente da ogni imposizione fiscale secondo quanto previsto dall'art.1 comma 312 della legge 30 dicembre 2023, n.213, sarà corrisposto in due rate:
1) un acconto pari al 70% subordinato all'accettazione della borsa e alla stipula dell'accordo di apprendimento;
2) un saldo, se spettante sulla base del periodo di mobilità effettivo, previa ricezione da parte dell'Università di Torino dei documenti relativi alle attività superate e ai CFU acquisiti.
Nel caso in cui il periodo di mobilità non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applica convenzionalmente la seguente regola: se la studentessa e se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applica l'arrotondamento per difetto (ad esempio, 3 mesi e 14 giorni corrispondono a 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (ad esempio, 3 mesi e 15 giorni corrispondono a 4 mensilità).

Le borse di studio erogate possono essere, tuttavia, soggette all'obbligo di restituzione totale o parziale.

È richiesta la restituzione totale in caso di:

1) successiva rinuncia al periodo di mobilità;
2) mobilità effettiva inferiore al periodo minimo obbligatorio (3 mesi);
3) mancato raggiungimento dei requisiti di merito minimi previsti.

È, invece, prevista la restituzione parziale del contributo erogato in caso di riduzione del periodo di mobilità previsto dal bando.

NOTA BENE
La mancata restituzione di somme già corrisposte a cui la/il partecipante non dovesse più aver diritto comporterà il blocco della carriera e la conseguente impossibilità di sostenere altri esami e/o conseguire il titolo di studio.

Art. 6 – Sostenimento costi legati alla mobilità

Studentesse e studenti in mobilità continuano ad essere iscritte/i presso l'Università di Torino, non devono versare alcun ulteriore contributo all'Università

ospitante e continuano a beneficiare delle coperture assicurative per infortuni e RCA terzi attivate dall'Università di appartenenza. Sono escluse dall'operatività della polizza le attività riconducibili al tempo libero, anche organizzate da associazioni o agenzie che richiedano l'adesione del singolo.
L'importo della borsa non copre tutte le spese alla mobilità ma è da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno in altre città.
Restano a carico di studentesse e studenti in mobilità tutte le spese personali, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
L'Università ospitante verifica la presenza e l'effettiva partecipazione alle attività universitarie svolte in mobilità. In caso di riscontri negativi, l'erogazione della borsa di studio può essere sospesa e/o revocata definitivamente.
Chi aderisce al programma, durante il periodo di svolgimento della mobilità deve osservare anche i regolamenti e le procedure dell'Università ospitante.
L'Università ospitante offre supporto relativamente all'offerta formativa e ai servizi, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie e alle mense universitarie.

Art.7 – Criteri di selezione e pubblicazione graduatoria

La graduatoria per ogni destinazione sarà stilata in base ai CFU registrati nella carriera universitaria alla data di scadenza del bando e alla media dei voti conseguiti secondo il seguente indice di merito (IM):

$IM = [CFU \div (60 \times Anni\ Iscr.)] + (Media \div 30)$

IM = Indice di Merito CFU = Crediti sostenuti entro la data di scadenza del bando e correttamente registrati in carriera $Anni\ Iscr.$ = numero di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Torino $Media$ = Media ponderata dei voti conseguiti alla data di scadenza del bando

L'assegnazione alle sedi avviene in ordine di indice di merito (IM) decrescente, tenendo conto della preferenza espressa.
In caso di parità ha la priorità la/il candidata/o con il valore ISEEU/ISEE parificato più basso.
In caso di ulteriore parità ha la priorità la/il candidata/o più giovane.
Ai fini della graduatoria si intende per "vincitrice/vincitore" chi ha una sede assegnata; mentre per "idonea/idoneo" chi potrebbe subentrare in caso di rinuncia di chi lo precede.

Le graduatorie di mobilità, formulate per Corso di studio e Sede di destinazione, saranno approvate con apposito Decreto Dirigenziale e pubblicate **nel mese di settembre 2024** sull'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata**.**
Eventuali scorrimenti saranno resi noti alla medesima pagina.
Entro il 4 ottobre sarà comunicato al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero delle studentesse e studenti potenzialmente beneficiarie/i e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.

NOTA BENE
Non saranno inviate comunicazioni via e-mail e sarà cura della/del studentessa/studente:
1) controllare sulla propria MyUniTo che le attività didattiche risultino correttamente registrate in carriera
2) verificare posizione in graduatoria e scadenze sulle pagine web dedicate.

Art.8 - Accettazione/Rinuncia

Coloro che sono utilmente collocati in graduatoria sono obbligate/i ad accettare o rinunciare alla borsa di studio secondo le modalità e le tempistiche pubblicate successivamente.
Se non si rispettano le modalità e le scadenze comunicate o si rinuncia alla mobilità, la borsa di studio sarà assegnata alla/al prima/o idonea/o in graduatoria.
Dopo la fase di accettazione sarà inviato all'Università ospitante l'elenco delle studentesse e degli studenti in mobilità.

Art.9 - Procedure per l'accettazione presso l'Università ospitante

A seguito dell'accettazione della borsa di studio, studentesse e studenti vincitrici/vincitori della mobilità dovranno attivarsi per l'espletamento delle procedure per la mobilità, compresa la predisposizione dell'accordo di apprendimento concordato con la/il docente di riferimento del Corso di studi indicata nella pagina dedicata e l'invio all'Università ospitante della documentazione richiesta.
Per le attività didattiche da sostenere presso l'Università ospitante sarà indicata la corrispondente attività dell'Università di Torino che sarà riconosciuta al rientro dalla mobilità.
Se non saranno rispettate tali modalità, l'Università di Torino non sarà responsabile per la mancata accettazione da parte dell'Università ospitante.

Entro 7 giorni dall'inizio del periodo di mobilità la/lo studentessa/studente deve inviare all'Università di appartenenza la dichiarazione di inizio del periodo di mobilità firmata rilasciata dall'Università ospitante aprendo esclusivamente un ticket tramite il servizio di Help Desk e selezionando la sottocategoria "Erasmus Italiano".

Art.10 – Documentazione da presentare al rientro

La/lo studentessa/studente entro 7 gg dalla conclusione del periodo di mobilità deve presentare, inviando un ticket al servizio di Help Desk;

1) l'attestato di arrivo/partenza rilasciato dall'Università ospitante al termine del periodo di studio, che documenta l'effettivo svolgimento dell'attività e certifica l'esatto periodo di permanenza presso la sede;

2) la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti, accompagnata dalla certificazione delle attività svolte **rilasciata dalla Università ospitante,** attestante i risultati conseguiti in coerenza con quanto preventivamente concordato.

NOTA BENE
Il periodo di mobilità implica l'impegno da parte della studentessa e dello studente ad attenersi alle procedure, alle modalità organizzative e al calendario delle attività stabiliti dall'Università di appartenenza e dall'Università ospitante al fine di consentire la corretta ed efficiente gestione delle attività didattiche ed amministrative da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Art.11 - Compatibilità/Incompatibilità

Le borse di studio "Erasmus *italiano*" possono essere cumulate con altri benefici fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra università per l'anno accademico 2024/2025.

Art.12 - Responsabile del procedimento amministrativo e contatti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Massimo Bruno – Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

Per ulteriori informazioni inerenti la fase di selezione e le graduatorie, oltre a consultare preventivamente le pagine web dedicate e il bando, è possibile inviare un ticket al servizio di Help Desk;

Per informazioni sulle attività didattiche da inserire nell'accordo di apprendimento è necessario contattare il docente di riferimento del Corso di studio interessato.

Art.13 - Trattamento dei dati personali

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono pubblicate alla pagina dedicata sotto la voce "Didattica e Servizi agli Studenti".